Accordo di programma tra Regione del Veneto e Comune di Rovigo in attuazione della DGR n. 677 del 26/05/2020 "Assegnazione di risorse derivanti da minori spese sui Piani di investimento avviati con DGR n. 462 del 10/04/2018 e con DGR n. 1903 del 17/12/2019".

[redacted] domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, "Regione"), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti della Direzione Infrastrutture e Trasporti (di seguito, "Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti");

[redacted] domiciliata per la carica come in appresso, la quale interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Rovigo (di seguito, "ente sottoscrittore"), con sede in piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - 45100 Rovigo, C.F. 00192630291, in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Suolo e fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente e Ecologia, Trasporti e Mobilità;

PREMESSO CHE

- l'art. 18 della L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale e autorizzi il Presidente alla stipula degli accordi di programma con le Province e i Comuni interessati;
- con decreto 23 gennaio 2017, n. 25 e s.m.i. ("decreto MIT"), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato il riparto nazionale delle risorse di cui all'art. 1, comma 87 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., destinate al rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale ("TPL");
- con DGR n. 462 del 10/04/2018 è stato approvato il riparto delle risorse di cui al Decreto MIT;
- con DGR n. 1903 del 17/12/2019 è stato approvato il riparto delle risorse non utilizzate dai beneficiari dei Piani di investimento avviati con DGR n. 462/2018;
- con DGR n. 677 del 26/05/2020 ("delibera di assegnazione") è stata approvata l'assegnazione delle ulteriori risorse non utilizzate dai beneficiari dei Piani di investimento avviati con DGR n. 462/2018 e con DGR n. 1903/2019;
- con la delibera di assegnazione è stato approvato lo schema del presente accordo di programma alla cui sottoscrizione è incaricato il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- con decreto n. 294 del 14/07/2022 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti:
 - è stato assegnato il contributo oggetto del presente accordo, scorrendo la graduatoria approvata con la delibera di assegnazione;
 - è stato definito il cronoprogramma per l'utilizzo delle risorse di cui al precedente alinea ed è stato modificato lo schema del presente accordo;
- l'azienda Busitalia Veneto s.p.a. ("azienda beneficiaria") è titolare del contratto di affidamento per l'erogazione di servizi di TPL nel territorio del Comune di Rovigo ("ente territorialmente competente");
- il presente accordo è volto a disciplinare l'intervento identificato da:
 - azienda beneficiaria: Busitalia Veneto s.p.a.;
 - ente territorialmente competente: Comune di Rovigo;
 - ente sottoscrittore: Comune di Rovigo;
 - contributo assegnato: euro 120.342,00;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto

1. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'ente sottoscrittore per l'acquisto di autobus, da destinare al TPL, per i quali è stato assegnato, con la delibera di assegnazione, il contributo specificato in premessa.
2. L'azienda beneficiaria effettuerà l'acquisto di autobus di cui al comma precedente avvalendosi di convenzioni che Consip s.p.a. ha stipulato con i soggetti aggiudicatari dei vari lotti di gara di cui all'art. 2, comma 2-ter del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 25/2017;
3. L'acquisto di ciascun nuovo autobus è associato alla sostituzione di un autobus esistente, come meglio specificato all'art. 11.

Articolo 3

Ruolo dell'ente sottoscrittore

1. La Regione si impegna a liquidare il contributo, così come determinato in conformità all'art. 16 all'ente sottoscrittore, il quale, a sua volta, si impegna ad erogarlo all'azienda beneficiaria.
2. L'ente sottoscrittore stipulerà con l'azienda beneficiaria un accordo per disciplinare l'erogazione del contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo.

Articolo 4

Tracciabilità finanziaria

1. L'ente sottoscrittore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
2. L'azienda beneficiaria dovrà a sua volta garantire il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.
3. E' obbligatorio il riferimento al codice unico di progetto (CUP) in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione al progetto.
4. Le spese sostenute che dovessero risultare irregolari per mancanza del CUP o del CIG sulla relativa documentazione contabile, saranno considerate come spesa non ammissibile.

Articolo 5

Cronoprogramma

1. L'azienda beneficiaria dovrà rispettare i seguenti termini temporali:
 a. 30 settembre 2022: termine entro il quale l'azienda beneficiaria dovrà emettere i propri ordinativi di fornitura e darne apposita comunicazione alla Regione, secondo quanto indicato all'art. 13;
 b. 30 giugno 2023: termine entro cui l'azienda beneficiaria dovrà completare le operazioni di acquisto dei mezzi ed inoltrare all'ente sottoscrittore l'istanza di erogazione del contributo, secondo quanto indicato all'art. 14;
2. L'ente sottoscrittore si impegna a rispettare i seguenti termini temporali:
 a. 30 settembre 2023: termine entro cui l'ente sottoscrittore dovrà presentare alla Regione, così come previsto dall'art. 15, il proprio atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei veicoli oggetto del

finanziamento.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Costituisce spesa ammissibile il costo, al netto dell'IVA, degli autobus acquistati dall'azienda beneficiaria avvalendosi delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 2.
2. L'azienda beneficiaria ha piena facoltà di scegliere le tipologie di autobus da acquistare, tra quelle previste dalle convenzioni di cui all'art. 2, comma 2.
3. I seguenti equipaggiamenti, oltre ad essere obbligatori, costituiscono spesa ammissibile:
 a. postazione per disabili;
 b. dispositivo di incarrozzamento mediante pedana manuale per gli autobus a pianale integralmente ribassato o low entry, o mediante elevatore di carrozzella per gli altri autobus;
 c. predisposizione per il dispositivo di conteggio passeggeri in salita e in discesa;
 d. predisposizione per l'impianto di videosorveglianza;
 e. predisposizione per il rilevamento della posizione dell'autobus durante la corsa;
 f. predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 g. predisposizione (in termini di cablaggio elettrico e installazione di antenna) per l'installazione di modem o router wi-fi per il collegamento alla rete internet;
 h. colori di istituto e livrea;
4. Gli ulteriori equipaggiamenti rispetto a quelli del comma precedente, anche se quotati in sede di gara, sono a carico esclusivo dell'azienda beneficiaria che eserciti le relative opzioni, anche qualora fossero obbligatori ai sensi dell'articolo 12.
5. I servizi opzionali previsti dalle convenzioni di cui all'art. 2, comma 2, sono a carico esclusivo dell'azienda beneficiaria che eserciti le relative opzioni.

Articolo 7

Cumulo di contributi

1. Il contributo previsto dal presente accordo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 8

Cofinanziamento

1. La differenza tra la spesa sostenuta e il contributo erogato, determinato ai sensi dell'art. 16 del presente accordo, è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.
2. Il pagamento dell'IVA relativa alla spesa sostenuta è interamente a carico dell'azienda beneficiaria.

Articolo 9

Vincolo di destinazione

1. I mezzi finanziati possono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 18 della L.R. n. 25/1998.

Articolo 10

Vincolo di reversibilità

1. Gli autobus saranno oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'amministrazione pubblica istituzionalmente competente per il servizio, ovvero in favore dei nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 5, punti 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato A alla deliberazione 17 giugno 2015, n. 49, dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, al netto della quota non ammortizzata di contributo pubblico.

Articolo 11

Radiazione di autobus esistenti

1. L'azienda beneficiaria, a fronte dell'acquisto degli autobus oggetto di contributo, sostituirà altrettanti mezzi del proprio parco veicolare adibito al TPL, radiandoli dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. Ai fini del riconoscimento del contributo, l'azienda dovrà radiare autobus che siano effettivamente utilizzati per l'espletamento dei servizi di TPL.
3. La radiazione deve avvenire senza alcuna intermediazione. Pertanto deve risultare, dal certificato di proprietà in cui viene annotata la cessazione della circolazione, che l'autobus radiato è di proprietà dell'azienda beneficiaria.
4. Gli autobus radiati dovranno avere data di radiazione successiva a quella della delibera di assegnazione.
5. Qualora il parco mezzi abbia autobus di classe ambientale Euro 0, Euro 1 o Euro 2, l'azienda radierà gli autobus a partire da quelli appartenenti alla classe più bassa.
6. Qualora nel parco mezzi non figurino di classe ambientale Euro 0, Euro 1 o Euro 2, l'azienda radierà gli autobus a partire dai più vecchi, in termini di anno di immatricolazione.
7. E' ammessa la deroga alla sostituzione – e quindi la possibilità di acquisto di mezzi nuovi senza procedere alla radiazione di mezzi esistenti – in caso di potenziamento dell'offerta di servizio (che implichi ad esempio un incremento di percorrenze), previa presentazione di motivata istanza da parte dell'azienda beneficiaria. Su tale istanza deciderà il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, acquisito l'assenso dell'ente sottoscrittore.

Articolo 12

Caratteristiche degli autobus

1. Gli autobus acquistati devono avere le seguenti caratteristiche:
 a. presenza di dispositivi atti a garantire l'accesso e il trasporto di persone a mobilità ridotta, tra i quali, in particolare:
 i. postazione per disabili;
 ii. dispositivo di incarrozzamento mediante pedana manuale per gli autobus a pianale integralmente ribassato o low entry;
 iii. dispositivo di incarrozzamento mediante elevatore di carrozzella per gli altri autobus;
 b. predisposizione per l'impianto di videosorveglianza;
 c. predisposizione per il rilevamento della posizione dell'autobus durante la corsa;
 d. predisposizione per la validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;
 e. predisposizione (in termini di cablaggio elettrico e installazione di antenna) per l'installazione di modem o router wi-fi per il collegamento alla rete internet;
 f. raffigurazione di apposito pannello pubblicitario recante l'origine del finanziamento, secondo le disposizioni fornite dagli uffici regionali della Direzione Infrastrutture e Trasporti;

g. sistema di indicatori di linea e di percorso a led;

h. presenza del dispositivo di conteggio dei passeggeri in salita e in discesa.

2. Gli autobus acquistati devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli incendi.

Articolo 13

Comunicazione dell'azienda beneficiaria circa l'emissione di ordinativi

1. Entro il relativo termine previsto dall'art. 5, l'azienda beneficiaria trasmette alla Regione:

 a. copia degli ordinativi emessi;

 b. una dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante contenente l'impegno a dotare gli autobus ordinati di tutti gli equipaggiamenti indicati all'art. 12;

 c. una dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante che, per ogni ordinativo, contenga le seguenti informazioni:

 i. CUP;

 ii. CIG;

 iii. data di emissione dell'ordinativo;

 iv. lotto;

 v. spesa ammissibile a contributo.

Articolo 14

Rendicontazione dell'azienda beneficiaria all'ente sottoscrittore

1. Entro il relativo termine previsto dall'art. 5, l'azienda beneficiaria presenta all'ente sottoscrittore la seguente documentazione:

 a. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente a:

 i. impegno ad osservare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del DM n. 25/2017, ovvero ad utilizzare gli autobus esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di competenza della Regione del Veneto;

 ii. impegno a rispettare il vincolo di reversibilità di cui all'art. 8 del DM n. 25/2017 (riportato anche all'art. 10 del presente accordo);

 iii. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;

 iv. impegno a non distogliere gli autobus oggetto di finanziamento dai servizi ordinari di linea e a non alienarli;

 b. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente all'assenza di cumulo con altri contributi pubblici;

 c. schede tecniche del costruttore/fornitore dei veicoli acquistati;

 d. copia delle carte di circolazione dei veicoli acquistati, comprovanti l'immatricolazione in servizio di TPL;

 e. copia delle fatture relative all'acquisto dei veicoli;

 f. copia delle quietanze di pagamento rilasciate dal fornitore;

g. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda che attesti che gli autobus sono dotati di tutte le caratteristiche elencate all'art. 12, comma 1;

h. copia della polizza assicurativa contro gli incendi di cui all'art. 12, comma 2, ovvero dichiarazione da cui risulti che gli autobus per cui si chiede il contributo sono assicurati contro gli incendi;

i. elenco degli autobus sostituiti;

j. copia delle attestazioni di presentazione formalità al PRA per denuncia di cessazione della circolazione degli autobus sostituiti, ovvero, in alternativa, copia dei certificati di proprietà degli autobus sostituiti in cui sia annotata la cessazione della circolazione.

Articolo 15

Rendicontazione dell'ente sottoscrittore alla Regione

1. L'ente sottoscrittore trasmette alla Regione, entro relativo il termine di cui all'art. 5, un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione della documentazione comprovante l'acquisto dei mezzi oggetto del finanziamento, elencata all'art. 14.
2. All'atto di cui al comma 1 dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 a. copia delle fatture relative agli autobus acquistati;
 b. copia delle quietanze di pagamento rilasciate dal fornitore;
 c. copia delle carte di circolazione degli autobus acquistati;
 d. elenco degli autobus sostituiti con i nuovi veicoli acquistati;
 e. copia delle attestazioni di presentazione formalità al PRA per denuncia di cessazione della circolazione degli autobus sostituiti, ovvero, in alternativa, copia dei certificati di proprietà degli autobus sostituiti in cui sia annotata la cessazione della circolazione;
 f. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria relativamente a:
 i. impegno ad osservare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del DM n. 25/2017, ovvero ad utilizzare gli autobus esclusivamente per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale di competenza della Regione del Veneto;
 ii. impegno a rispettare il vincolo di reversibilità di cui all'art. 8 del DM n. 25/2017 (riportato anche all'art. 10 del presente accordo);
 iii. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
 iv. impegno a non distogliere gli autobus oggetto di finanziamento dai servizi ordinari di linea e a non alienarli;
 g. dichiarazione sostitutiva di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda beneficiaria che attesti che gli autobus sono dotati di tutte le caratteristiche elencate all'art. 12, comma 1.

Articolo 16

Determinazione del contributo

1. L'importo del contributo riconosciuto sarà pari al minor valore tra:
 a. il contributo assegnato, così come indicato in premessa;
 b. il 60% della spesa ammissibile sostenuta.

Articolo 17

Erogazione del contributo

1. La liquidazione del contributo all'ente sottoscrittore avverrà previa trasmissione alla Regione della documentazione di cui all'art. 15.
2. Le spese rendicontate saranno esigibili nell'anno 2021.
3. La Regione liquiderà il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziate sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti potrà essere richiesta alla Regione da parte dell'ente sottoscrittore o dell'azienda beneficiaria.

Articolo 18

Subentri o modifiche societarie

1. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria, ovvero di subentro nel contratto di servizio da parte di altra azienda, l'ente sottoscrittore si impegna ad erogare i contributi oggetto del presente accordo al soggetto che risulterà proprietario dei beni stessi.

Articolo 19

Proroghe, decurtazioni, revoche

1. Fatte salve eventuali proroghe di cui ai successivi commi del presente articolo, qualora decorra inutilmente uno dei termini di cui all'art. 5, il contributo assegnato sarà revocato.
2. Fatte salve eventuali proroghe di cui ai successivi commi del presente articolo, qualora l'azienda beneficiaria emetta ordinativi di fornitura entro il termine di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), saranno revocate eventuali risorse eccedenti il 60% della spesa ammissibile.
3. Eventuali proroghe ad hoc potranno essere concesse su apposita istanza motivata, che dovrà pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza deciderà il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti. L'eventuale proroga potrà essere concessa nei limiti del cronoprogramma disposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le parti concordano sul fatto che il cronoprogramma di cui all'art. 5 possa essere modificato, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, concedendo più tempo all'ente sottoscrittore e/o all'azienda beneficiaria qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovesse variare il proprio cronoprogramma.
5. L'ente sottoscrittore accetta che il cronoprogramma del presente accordo possa essere modificato a seguito di istanza da parte dell'azienda beneficiaria e di assenso da parte del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, alla condizione che non venga ridotto il tempo a disposizione per l'ente sottoscrittore per lo svolgimento delle proprie attività.

Articolo 20

Monitoraggio

1. Su richiesta della Regione, l'ente sottoscrittore si impegna, anche per il tramite dell'azienda beneficiaria, a fornire tempestivamente ogni informazione inerente all'attuazione dell'intervento oggetto del presente accordo.

Articolo 21

Conservazione dei documenti

1. L'ente sottoscrittore si impegna a conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo (Decreto di liquidazione).
2. L'azienda beneficiaria dovrà conservare tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di determinazione finale del contributo (Decreto di liquidazione).

Articolo 22

Foro competente

1. Per tutte le controversie tra Regione ed ente sottoscrittore relative al presente accordo, che non siano definibili in via amministrativa, è competente il foro di Venezia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto

(documento firmato digitalmente)

Per l'ente sottoscrittore

(documento firmato digitalmente)

L'ente sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico gli articoli 19 e 22.

Per l'ente sottoscrittore

(documento firmato digitalmente)